

Geraldina Boni, Andrea Zanotti

SUL CONTRIBUTO DEL DIRITTO CANONICO AL DIBATTITO RIGUARDO LA DEMOCRAZIA

SOMMARIO: PARTE I: La matrice canonistica di alcuni principi della democrazia – 1. Introduzione. La Chiesa e il suo diritto – 2. *Repraesentatio*. Archetipi canonistici del concetto di rappresentanza – 3. Le procedure elettorali delle ‘cariche’ ecclesiastiche: in particolare la scelta del vescovo – 4. Partecipazione e voto: la via segnata dagli ordini religiosi – 5. Genesi e affermazione del principio maggioritario nello *ius Ecclesiae*: le tecniche elettorali – 5.1. *Segue*: Le varianti introdotte dal declinarsi del principio *quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet* – PARTE II: Unità e collegialità, governo monocratico e istanza assembleare: il concilio come possibile paradigma di una composizione virtuosa – 1. La prassi conciliare della Chiesa e la formazione della volontà collegiale – 2. I transiti del conciliarismo – 3. Un dibattito fervido di idee – 4. Reazioni e repliche: dal Concilio di Trento al Concilio Vaticano I – 5. L’equilibrio suggellato dal Concilio Vaticano II – 5.1. *Segue*: La mancata democratizzazione della Chiesa: tradimento delle aspettative conciliari?

PARTE I: LA MATRICE CANONISTICA DI ALCUNI PRINCIPI DELLA DEMOCRAZIA

1. *Introduzione. La Chiesa e il suo diritto*

Il titolo del nostro lavoro potrebbe stupire atteso che è universalmente risaputo come la Chiesa non possa in alcun modo strutturarsi come una democrazia. In essa, anzi, si ravvisa l’esempio forse più nitido – certo il più longevo – d’incarnazione rigida e granitica della concezione discendente del potere: ogni *potestas* deriva dall’alto, da un’investitura divina¹, nes-

* Contributo sottoposto a valutazione.

ANNOTAZIONE PRELIMINARE: L’apparato bibliografico per l’ampiezza dei temi trattati e della letteratura in argomento è, per comprensibili ragioni di economia, ridotto all’essenziale.

¹ Cfr. G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico. Dopo il Codice del 1983*, nuova edizione, Bologna, 2002, p. 75: «Secondo un insegnamento che si è man-

sun potere può essere delegato dal basso, da un mandato del *populus*. Inoltre, e di conseguenza, la *societas Ecclesiae* si è costantemente configurata e strutturata – se vogliamo utilizzare la teoria aristotelica dei *regimina* – quale monarchia: una monarchia (elettiva, invero, ma attraverso un'elezione del tutto peculiare²) che si è appellata 'assoluta ed autocratica quanto altre mai'³.

Eppure, se si scruta la straordinaria parabola evolutiva più che bimillenaria dello *ius Ecclesiae*, si scopre che alcuni – e fra i più importanti – principi su cui i regimi democratici si fondano e che sono stati e sono ancor oggi oggetto di animato dibattito affondano le radici proprio in quell'*humus* giuridico irrorato dal cristianesimo. La religione cristiana, infatti, è sempre stata contrassegnata da una presenza non trascurabile del diritto: una rilevanza, peraltro, sovente contestata e rigettata da correnti anti-giuridiciste ciclicamente risorgenti, ma, per converso, ripetutamente e tenacemente ribadita; da ultimo nel Concilio Vaticano II, per l'autorità del quale la Chiesa è corpo mistico di Cristo ma anche società costituita di organi gerarchici. Un diritto, tuttavia, connotato da una mar-

tenuto immutato dai tempi apostolici ai nostri giorni, la "sacra potestà" che compete all'autorità della Chiesa non si fonda sulla delega o il consenso degli appartenenti alla comunità ecclesiale, ma deriva direttamente e immediatamente da Cristo che, fondando la Chiesa, ha stabilito le linee essenziali e immutabili della sua costituzione».

² Elezione regolata dalla Costituzione Apostolica di GIOVANNI PAOLO II, *Universi dominici gregis*, 22 febbraio 1996, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXVIII (1996), p. 305 ss. (cfr. peraltro le modifiche apportate da Benedetto XVI con la Lettera Apostolica *Motu Proprio Constitutione Apostolica, De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis*, 11 giugno 2007, *ivi*, XCIX [2007], p. 776 ss., e con la Lettera Apostolica *Motu Proprio Normas nonnullas, De nonnullis mutationibus in normis ad electionem Romani Pontificis attinentibus*, 22 febbraio 2013, *ivi*, CV [2013], p. 253 ss.). Per una ricostruzione storica cfr. L. SPINELLI, *La vacanza della Sede Apostolica dalle origini al Concilio tridentino*, Milano, 1955; A. MELLONI, *Il conclave. Storia dell'elezione del papa*, nuova edizione, Bologna, 2013.

³ Cfr. P.A. D'AVACK, *Corso di diritto canonico*, I, *Introduzione sistematica al diritto della Chiesa*, Milano, 1956, pp. 197-198: «la suprema potestà di governo in tutte le sue manifestazioni risiede e deve necessariamente risiedere nella sua pienezza e nella forma più autocratica e assoluta immaginabile in un unico soggetto determinato, la S. Sede».

Abstract

GERALDINA BONI, ANDREA ZANOTTI, The contribution of canon law to the debate about democracy

The paper examines the origins of certain principles of democracy in the history of canon law: first, the concept of representation and the elections of the most important offices, especially of the diocesan bishops and of the pope. The contribution illustrates how it has come to the majority principle in a legal system that favors unanimity. Particular emphasis is given to the tradition of participation in the decisions outlined by religious orders and congregations. In the second part the article analyzes the praxis of the ecumenical councils that is developed in the Church since the early centuries and it explains the techniques of creation of the collegial will. Ample space, then, is dedicated to the school of thought called “conciliarism”: from his birth on the occasion of the Great Schism of the West to its sunset. The paper, taking into account the contributions of the Council of Trento and Vatican I leads to the Second Vatican Council, that has founded his ecclesiological vision on the principles of collegiality and participation. But, nevertheless, remains the fundamental question: democracy is possible in the Church?

Parole chiave: Democrazia, Chiesa, elezioni, rappresentanza, conciliarismo, Concilio Vaticano II

Maria Francesca Cavalcanti

I SISTEMI RADIOTELEVISIVI COME STRUMENTO DI ESPRESSIONE DELLA LIBERTÀ DI INFORMAZIONE: GERMANIA E AUSTRIA A CONFRONTO

SOMMARIO: 1. La libertà di informazione: il fondamento delle società democratiche – 1.1 La libertà di informazione: nozione – 1.2. Il sistema radiotelevisivo come strumento della libertà di informazione – 1.3. Brevi considerazioni sulla libertà di informazione – 2. La libertà di informazione in Germania e Austria: premessa – 2.1 La libertà di informazione e *Kommunikationsfreiheit* – 2.2. I limiti della libertà di comunicazione – 2.3. *Die Rundfunkfreiheit*: la libertà del sistema radiotelevisivo – 2.4. Il divieto di censura – 2.5. I compiti di servizio pubblico del sistema radiotelevisivo – 3. Conclusioni

1. La libertà di informazione: il fondamento delle società democratiche

Intraprendendo lo studio della disciplina dei sistemi radiotelevisivi ci si rende immediatamente conto di trovarsi dinanzi ad uno strumento di comunicazione di particolare importanza. Uno strumento di comunicazione che più di altri consente di sperimentare e verificare il particolare rapporto tra pubblici poteri e società civile.

Il sistema radiotelevisivo rappresenta lo strumento più efficace per ogni cittadino, senza distinzioni sociali, economiche o culturali, per l'esercizio del diritto ad essere informati.

Date le peculiari caratteristiche di questo mezzo di comunicazione, l'atteggiamento che lo Stato assume nei suoi confronti risulta essere del tutto particolare rispetto a quello assunto nei confronti di altri media.

Lo Stato, infatti, per la prima volta non si limita a riconoscere il diritto di utilizzo del *medium*, ma assume su di sé il

* Contributo sottoposto a valutazione.

compito di consentire a tutti l'esercizio della libertà di informazione, attribuendo al sistema radiotelevisivo specifici compiti di diritto pubblico.

La particolare connessione tra Stato e sistema radiotelevisivo è emersa soprattutto nel secondo dopoguerra, nel corso del quale, tale strumento ha dato prova delle sue straordinarie potenzialità ed ha condotto alla consapevolezza che l'attività di informazione rappresenta una attività del tutto autonoma rispetto all'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero.

Una attività che determina l'obbligo per lo Stato di garantire il diritto a ricevere informazioni pluralistiche, imparziali e complete.

Gli ordinamenti europei percepiscono, in questo periodo, la necessità di definire la libertà di informazione attraverso la specifica regolamentazione di un mezzo di comunicazione di cui intravedono la straordinaria potenza comunicativa.

Nonostante la libertà di informazione sia stata riconosciuta solo successivamente a quella di manifestazione del pensiero (fino al 1950 non era prevista nei cataloghi delle libertà contenuti nelle Costituzioni dei Paesi europei), e sia stata, in un primo momento, considerata quale una sua specificazione, in realtà ne rappresenta il presupposto.

Non può, oggi, dubitarsi dell'autonomia della libertà di informazione rispetto alla libertà di espressione.

Un'autonomia riconosciuta principalmente dalla giurisprudenza delle Corti costituzionali dei singoli Paesi europei e delle Corti internazionali.

Ciò sulla base dell'opinione secondo cui "le opinioni si formano sulla base delle informazioni che si ricevono"¹.

La differenza tra libertà di informazione e libertà di manifestazione del pensiero appare pertanto evidente: la libertà di informazione o di diffondere dati ha un fondamento diverso rispetto a quella di espressione.

Volendo estremizzare si potrebbe dire che senza manifestazione del pensiero non c'è libertà, ma senza libertà di infor-

¹ V. ZENO-ZENCOVICH, *La libertà di espressione*, Bologna, 2004.

Abstract

MARIA FRANCESCA CAVALCANTI, Radio-television systems as a means of expression of the freedom of information: a comparison between Germany and Austria

The theme of the relationship between the discipline of the broadcasting system and the democratic system is an area of great interest because of the dominant position assumed by television and radio in democratic systems.

This theme is closely related to the question of the legal regime applicable to broadcasters, reaching up to one of the most sensitive issues in modern Western democracies.

It is in particular the role that the broadcasting system has taken in contemporary societies, as a vehicle for freedom of information, able to contribute to the formation of public opinion in a free and pluralistic way.

This paper aims to analyze the close connection between the discipline of broadcasting system and freedom of information, through the examination of the rules set out by the Federal Republic of Germany and the Federal Republic of Austria, in order to explain the essential position of this mass media in the democratic process.

The examination proceeds through the analysis of the German system and the Austrian system making a comparison of the two systems in order to detect the principles shared by the two federal states in the interpretation of the relationship between broadcasting and freedom of information.

Parole chiave: sistema radiotelevisivo, libertà di informazione, libertà di comunicazione, libertà del sistema radiotelevisivo, sistema radiotelevisivo duale, servizio pubblico

Stefano Tatti

L'ATTO AMMINISTRATIVO INVALIDO FRA NULLITÀ E ANNULLABILITÀ

SOMMARIO: Premessa – 1. La categoria della nullità: un inquadramento – 2. Nullità del provvedimento che manca degli elementi essenziali – 3. Il difetto assoluto di attribuzione come causa di nullità del provvedimento – 4. La domanda volta all'accertamento della nullità – 5. Nullità dell'atto amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato – 6. L'ambito del giudizio di ottemperanza – 7. Una riflessione

Premessa

L'analisi che segue vorrebbe rappresentare la possibilità di una riscrittura del sistema di invalidità degli atti amministrativi, attraverso argomenti, sia di diritto sostanziale che processuale, utili ad evidenziare i “profili di incertezza” che insidiano la distinzione tra il regime dell'atto nullo e quello dell'atto annullabile.

1. La categoria della nullità: un inquadramento

Le categorie della nullità ed annullabilità, quali vizi che inficiano un atto giuridico costituente manifestazione di volontà, si presentano nel diritto amministrativo in relazione invertita rispetto alle omologhe figure valevoli per i negozi giuridici di diritto privato, costituendo la prima l'eccezione rispetto alla seconda. Ciò in ragione delle note esigenze di certezza dell'azione amministrativa, che mal si conciliano con la possibilità che questa possa restare esposta ad impugnative non assoggettate a termini di decadenza o prescrizione quale quella di nullità disciplinata dal codice civile, tanto è vero che il codice del processo amministrativo (allegato 1 - d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) assoggetta la medesima azione ad un preciso termine

* Contributo sottoposto a valutazione.

decadenziale, sebbene più ampio di quello valevole per l'azione di annullamento¹.

¹ Vedi T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 10 febbraio 2014, n. 1592, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>.

A. MARRA, *Accertamento del rapporto controverso e termine di decadenza (con uno sguardo all'azione di nullità nel nuovo Codice del processo amministrativo)*, nota a Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2010, n. 1498, in *Dir. proc. amm.*, fasc. IV, 2011, p. 1406 ss., evidenzia il rischio che attraverso la nuova disciplina processuale di cui all'art. 31, comma 4, c.p.a., nullità e annullabilità del provvedimento amministrativo finiscano per avvicinarsi sino quasi a confondersi anche sul piano del diritto sostanziale, costituendo la prima una sorta di «super annullabilità dagli incerti contorni». Così anche R. CHIEPPA, *Il processo amministrativo dopo il correttivo al codice*, Milano, 2012, p. 298.

E. PICOZZA, *Commento all'articolo 31 c.p.a.*, in E. PICOZZA (a cura di), *Codice del processo amministrativo*, Torino, 2010, p. 60, rileva che l'azione di nullità è chiaramente un'azione di accertamento. G. MONTEDORO, *Le azioni nel processo amministrativo riformato nel prisma dell'interesse ad agire*, in G.P. CIRILLO (a cura di), *Il nuovo diritto processuale amministrativo*, Padova, 2014, p. 213, dopo aver qualificato l'azione di nullità, nei termini di azione di accertamento, precisa che la stessa è limitata da un termine decadenziale in funzione di certezza dei rapporti giuridici.

Per il Consiglio di Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n. 1799, in <http://www.iu-sexplorer.it>, nel c.p.a. l'azione di accertamento, che non è espressamente disciplinata, può scaturire da un'interpretazione sistematica delle norme dallo stesso dettate, che prevedono la definizione del giudizio con sentenza di merito puramente dichiarativa agli artt. 31, comma 4 (sentenza dichiarativa della nullità), 34, comma 3 (sentenza dichiarativa dell'illegittimità quante volte sia venuto meno l'interesse all'annullamento e persista l'interesse al risarcimento), 34, comma 5 (sentenza di merito dichiarativa della cessazione della materia del contendere), 114, comma 4, lett. b) (sentenza dichiarativa della nullità degli atti adottati in violazione od elusione del giudicato), nonché dall'art. 34, comma 2 che, prevedendo che «in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati», non può che riferirsi all'azione di accertamento, per sua natura caratterizzata da tale rischio d'indebita ingerenza, visto che le altre azioni tipizzate dal codice sono per definizione dirette a contestare l'intervenuto esercizio (od omesso esercizio) del potere amministrativo.

A. BARTOLINI, *Tutela del paesaggio e difetto assoluto di attribuzione* (nota a Consiglio di Stato sez. VI, 23 maggio 2012, n. 3039), in *Urbanistica e appalti*, 2012, fasc. XI, p. 1167 ss., conclude nel senso che, dopo la riforma del 2005, la nullità del provvedimento vive all'interno di moti che, per un verso, tendono ad ampliarne l'operatività, mentre altri tendono a circoscriverla: il moto di carattere ampliativo si riconosce nell'ambito della concezione oggettiva della giurisdizione amministrativa (in altre parole il giudice amministrativo vede con favore la nullità laddove si tratti di tutelare in maniera effettiva l'interesse pubblico), mentre, il moto restrittivo viene alla luce quando la nullità viene azionata in via

Abstract

STEFANO TATTI, The administrative act, between nullity and annullability

The paper aims to assess the actual scope of Art. 21 septies law no. 241/1990. Through the analysis and interpretation of rules, doctrine and jurisprudence, it arrives to represent the boundaries of the nullity governed by the law no. 241/1990. The paper highlights the contribution of the procedural aspects related at the nullity of measures in order to configuration of the latter.

Parole chiave: Invalidità atti amministrativi, nullità atti amministrativi, azione di nullità

Alessia Legnani Annichini

DALL'IRREDENTISMO ALLA RESISTENZA: L'IMPEGNO POLITICO DEGLI AVVOCATI EUGENIO E MARIO JACCHIA

SOMMARIO: 1. Il sentimento irredentista – 2. L'esperienza della prima guerra mondiale – 3. Fra massoneria e fascismo – 4. La professione forense – 5. La svolta antifascista e le persecuzioni – 6. La scomparsa di Eugenio Jacchia – 7. L'impegno di Mario nella resistenza attiva

1. *Il sentimento irredentista*

Eugenio Jacchia (1869-1939) e il figlio Mario (1896-1944) furono tra le figure di spicco del foro bolognese coinvolte nell'irredentismo prima e nella locale lotta antifascista poi.

Eugenio, triestino di nascita e bolognese d'adozione, figlio di un italiano, fin dall'adolescenza prese parte al movimento in favore dell'italianità di Trieste, organizzando segretamente nella sua città circoli di propaganda e collaborando al periodico *L'Alabarda* così come al quotidiano *L'Indipendente*¹, organi di stampa dell'irredentismo liberale progressista.

Trasferitosi a Bologna per studiare Giurisprudenza egli intensificò la sua attività in collegamento con altri esuli e con il cugino Giacomo Venezian (1861-1915)², laureatosi nel 1882 presso

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Al quotidiano in lingua italiana, fondato nel 1877 e pubblicato fino al 1923, sono dedicate le pagine di L. VERONESE, *L'Indipendente. Storia di un giornale*, Trieste, 1932.

² Per un primo inquadramento della figura di Giacomo Venezian, ebreo triestino, tenace irredentista e professore di diritto civile presso la Facoltà giuridica bolognese dal 1900 al 1915, v. da ultimo P. GROSSI, *Venezian, Giacomo*, in *DBGI*, II, Bologna, 2013, pp. 2029-2032 e la letteratura ivi allegata. Molte le commemorazioni che ne sottolineano l'impegno politico in favore dell'italianità della sua Trieste, tra esse si segnalano quelle dei colleghi dell'Associazione Nazionale fra i Professori Universitari, *Per Giacomo Venezian*, Genova, 1916, già in *Bollettino dell'Associazione Nazionale fra i Professori Universitari*, IX (1915), pp. 1-31.

l'*Alma Mater*³ e già professore di diritto civile. Questi, dalla cattedra universitaria illustrò e tenne alto il nome di Trieste, insieme ad altri docenti irredenti quali il chimico Giacomo Ciamician (1857-1922), il matematico Salvatore Pincherle (1853-1936) ed il glottologo Pier Gabriele Goidanich (1868-1953)⁴.

Il giovane Jacchia – auspice Giosuè Carducci⁵ – fu tra i fondatori nella città felsinea della società *Giovanni Prati*⁶, che precorse la *Dante Alighieri*⁷, centro fiorentissimo di irredenti-

³ *Archivi degli studenti. Facoltà di Giurisprudenza (1860-1930)*, a cura di I. DI CILLO, Bologna, 2004, p. 316, *Fascicoli degli studenti*, n. 4480, voto 120/120 lode.

⁴ I profili di questi illustri professori sono delineati rispettivamente da G.B. BONINO, *Ciamician, Giacomo (Luigi)*, in *DBI*, 25, Roma, 1981, pp. 118-122; *Pincherle, Salvatore*, in *EI*, 27, Roma, 1935, p. 292 e D. PROIETTI, *Goidanich, Pier Gabriele*, in *DBI*, 57, Roma, 2001, pp. 558-562. Più in generale per il contributo degli intellettuali alla causa irredentista v. L. VERONESE, *Vicende e figure dell'irredentismo giuliano*, Trieste, 1938, e R. LUNZER, *Irredenti redenti. Intellettuali giuliani del '900*, Trieste, 2009.

⁵ I testi più importanti di Carducci patriota ed irredentista sono raccolti nella silloge *Contro l'eterno barbaro* (v. *Contro l'eterno barbaro. Poesie e prose di Giosuè Carducci*, a cura della Società Dante Alighieri, Firenze, 1919); significativi e generosi anche i suoi contributi al foglio democratico *Don Chisciotte*. L'impegno del poeta per la causa irredentista è sottolineato da P. TREVES, *A centocinquant'anni dalla nascita di Giosuè Carducci*, Belluno, 1985, pp. 27-53; E. GARIN, *Giosuè Carducci fra cultura e politica*, in *Carducci poeta*. Atti del Convegno (Pietrasanta, 26-28 settembre 1985), a cura di U. CARPI, Pisa, 1987, pp. IX-XXXV ed A. BRAMBILLA, *Parole come bandiere. Prime ricerche su letteratura e irredentismo*, Udine, 2003 (Civiltà del Risorgimento, 69), pp. 113-140. Seppur risalenti, sempre utili F. LO PARCO, *Lo spirito antitedesco e l'irredentismo di Giosuè Carducci. La voce e il monito del poeta nell'ora presente della patria italiana*, Salerno, 1915 ed A. SORBELLI, *Carducci e Oberdan. 1882-1916*, Bologna, 1918.

⁶ La Società *Giovanni Prati*, dal nome del popolare poeta trentino, con sede in Bologna, sorse con un duplice scopo: da un lato, aiutare gli italiani di Trento, Trieste, Gorizia, Istria e Dalmazia nella lotta in favore della propria nazionalità, e, dall'altro, far conoscere nel regno la situazione di questi paesi (*Statuto della Società "Giovanni Prati"*, Bologna, 1888). Sulle ceneri della *Giovanni Prati*, che si sciolse senza alcun atto formale, sorse la più fortunata *Dante Alighieri* (v. G.F. GUERRAZZI, *Ricordi di irredentismo. I primordi della "Dante Alighieri" (1881-1894)*, Bologna, 1922, pp. 60-62).

⁷ La *Dante Alighieri* fu istituita a Roma nel 1889 per iniziativa massonica e tra i suoi iscritti bolognesi vi furono sempre i 'fratelli' della Loggia "VIII Agosto" (v. C. MANELLI, *La Massoneria a Bologna dal XII al XX secolo*, Bologna, 1986, p. 126). Per un approfondimento sulle origini della società ed

Abstract

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, From the Irredentism to the Resistance: the political involvement of the lawyers Eugenio and Mario Jacchia

This essay covers the political involvement of the two lawyers, father and son, Eugenio and Mario Jacchia. They were leading figures in the Bolognese tribunal and both were active supporters of annexing Trieste to Italy and of Italian intervention in the First World War, a conflict in which Mario distinguished himself militarily.

After initially adhering to fascism, the Jacchia lawyers, both Jewish by birth, joined the anti-fascist camp, for which they suffered a lot of persecution and which led to complicated relationships with the local lawyers and solicitors trade union. As one of the leaders of the Resistance during the Second World War, Mario Jacchia was arrested in Parma and tortured. There has been no news of him since August 20th 1944.

Parole chiave: avvocati Bologna, resistenza

Costantino-M. Fabris

SULLA NOZIONE DI FORO INTERNO NEL DIRITTO DELLA CHIESA

SOMMARIO: Premessa – 1. Definizione di foro interno – 1.1 Il termine foro in generale – 1.2. Il foro interno – 2. Criteri di revisione del CIC17: la questione del foro interno e la questione della giuridicità del foro interno – 3. La potestà nel foro interno in funzione della salvezza dei fedeli – 4. Conclusioni: circa una definizione di foro interno nell'ordinamento giuridico ecclesiale

Premessa

L'ordinamento giuridico ecclesiale, unico tra gli ordinamenti giuridici contemporanei, prevede una duplice dimensione di esercizio della giustizia; da un lato, infatti, la Chiesa esercita, come avviene in tutti gli ordinamenti giuridici di stampo occidentale, la propria azione giuridica nel foro esterno ovvero essa giudica le azioni umane che sono state attuate nel mondo reale e concreto, si potrebbe dire nel mondo sensibile, in quel mondo nel quale le azioni poste in essere da ciascun soggetto sono portatrici di conseguenze affatto concrete; dall'altro la Chiesa esercita la propria giurisdizione anche nel foro interno, ovvero nell'ambito interiore e personale di ciascun soggetto, in quella sfera che, normalmente, non soltanto rimane assolutamente personale a ciascuno, ma che non viene in alcun modo presa in considerazione dall'autorità chiamata ad esercitare l'azione giudiziale ad eccezione, forse, dei casi nei quali il giudizio fa riferimento alla intenzione che ha spinto un individuo a compiere una determinata azione portatrice di effetti giuridici concreti (si pensi, ad esempio, alla premeditazione).

Il moderno giurista, sentendo pronunciare la parola "foro interno", sarà quindi portato a pensare che si stia parlando di questioni attinenti alla morale e, pertanto, di un discorso che nulla ha a che fare con il diritto. Già tale percezione, senza dubbio co-

* Contributo sottoposto a valutazione.

mune, circa il “che cosa sia il foro interno”, ci fa capire la complessità dell’argomento che ci apprestiamo a trattare in questa sede ed è anche il principale motivo del nostro intervento: spiegare in termini generali che cosa effettivamente sia il foro interno così come inteso dall’ordinamento giuridico ecclesiale.

Risulterà quindi chiarita quale sia la distinzione esistente tra foro esterno e foro interno nell’ordinamento canonico e con quale significato la Chiesa affermi la propria potestà di giurisdizione anche nel foro interno.

1. Definizione di foro interno

1.1 Il termine foro in generale

In generale con il termine foro, in ambito giuridico¹, si intende il luogo in cui viene amministrata la giustizia o, meglio ancora, il luogo del giudizio². Dal punto di vista etimologico la parola deriva dal latino *forum* che a sua volta deriverebbe dalla locuzione *de ferendo* dal momento che nel *forum* (luogo fisico) si andava per portare le proprie merci oppure per “portare” le proprie vertenze giudiziarie da risolvere. L’origine del foro, inteso come luogo di incontro per scopi commerciali e giuridici, si perde nella notte dei tempi; già per il popolo ebraico esistevano luoghi deputati a tali fondamentali attività proprie di una società giuridicamente strutturata; pure i Greci conoscevano molto bene tale luogo, che veniva chiamato *αγορά*, identificandolo perciò con la piazza in cui si svolgevano normalmente tali attività giuridico-commerciali.

Il termine *foro* assume pertanto diversi significati: è anzitutto il luogo in cui si teneva il mercato (ad es. il foro boario), è

¹ L’origine della parola non pare essere di stampo giuridico, essa indicherebbe più semplicemente lo spazio esterno della casa; cfr. E. FORCELLINI, voce *Forum*, in ID., *Totius Latinitatis Lexicon*, II ed. anastatica, Padova, 1940, t. II, p. 527, oggi consultabile in www.veritatis-societas.org/219_Forcellini/1688-1768_Forcellini [accesso 19.06.2015].

² Cfr. R. NAZ, *voix For*, in ID., *Dictionnaire de droit canonique*, t. V, Paris, 1953, coll. 871-873; B. FRIES, *Forum in der Rechtssprache*, München, 1963.

Abstract

COSTANTINO-M. FABRIS, On the notion of the internal forum in Church law

The paper presents the concept of the internal forum in the framework of the Church law. First of all traces the birth of the concept of internal forum and the latest historical-juridical evolution in the legal canon law; particular attention is devoted to the developments of the Code of this institution. The main conclusion is the analysis of the power of the Church in the internal forum, which legal instrument at the service of the salvation of the faithful.

Parole chiave: foro interno, penitenza, giurisdizione